

DISCIPLINA PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)

Articolo 1 - Finalità

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne, l'incremento della produttività e l'innovazione, è costituito un apposito fondo interno da ripartire tra il personale del Comune che ha svolto le funzioni tecniche per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientemente informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 19 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Articolo 2 - Costituzione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche e l'innovazione

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 è costituito accantonando i seguenti importi:

- lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00: 2% dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l'I.V.A.);
- lavori di importo compreso fra € 1.000.000,00 e la soglia comunitaria: 1,5% dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l'I.V.A.);
- lavori di importo superiore alla soglia comunitaria: 1 % dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l'I.V.A.);
- servizi e forniture per i quali per i quali è nominato un direttore dei lavori¹ diverso dal RUP: 0,5% dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l'I.V.A.);

2. Non partecipano alla costituzione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche e l'innovazione i lavori, i servizi e le forniture per i quali non è prevista un'attività di programmazione e pianificazione, ovvero quelli affidati senza il previo esperimento di una procedura comparativa². Non ricorre infine il presupposto per la costituzione del fondo incentivante

¹ Vedi Linee guida Anac n. 3/2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 punto 10.1, lett. a).

² C.Conti Piemonte, del. n. 177/2017/PAR del 9.10.2017.

nel caso di lavori da realizzarsi da parte di soggetti privati ex art. 1, comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016³.

3. L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra indicato costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra indicato costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/16 così come riportati al successivo art. 3.

4. Gli importi corrispondenti al fondo di cui al comma 1 vengono inseriti nel quadro economico del costo preventivato dei lavori, servizi o forniture. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da corrispondere. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività integrativa unitamente ad uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. In caso di appalti pluriennali, il fondo sarà stanziato in quota parte sul bilancio delle diverse annualità, in relazione alle modalità di corresponsione delle singole voci previste dalla tabella seguente e delle tempistiche di liquidazione indicate nell'articolo. Per le opere per quali non sia ancora disponibile il finanziamento, le somme occorrenti per la costituzione del fondo previsto dal presente regolamento, graveranno sul fondo da costituirsi annualmente a seguito dell'inserimento in bilancio delle somme necessarie per il finanziamento dei lavori, del servizio o della fornitura.

5. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 3, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

LAVORI			
1 ATTIVITÀ GENERALE	2 QUOTA	3 ATTIVITÀ SPECIFICA	4 %
PROGRAMMAZIONE/ PIANIFICAZIONE	30	Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini dell'inserimento dell'opera nella programmazione dell'ente	5
		Attività di progettazione e stima dei corrispettivi	15
		Espropriazione per pubblica utilità	10
VALUTAZIONE PROGETTI	10	Attività di verifica e validazione del progetto	10
FASE ESECUTIVA	30	Direzione lavori	20
		Collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo/ Certificato di regolare esecuzione	10
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ⁴	30	Attività di RUP collegate alla fase di programmazione, compresa la determina a contrarre	10
		Attività di RUP collegate alla fase di gara	10 ⁵

³ C.Conti Lombardia, del. n. 184/2016.

⁴ Vedi Linee guida Anac n. 3/2016, aggiornate con determinazione con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, punti da 3 a 6.

		(predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara)	
		Attività di RUP collegate alla fase di esecuzione (dall'aggiudicazione all'approvazione degli atti contabilità finale)	10
Totali	100		100

SERVIZI E FORNITURE			
1 ATTIVITÀ GENERALE	2 QUOTA	3 ATTIVITÀ SPECIFICA	4 % RELATIVA
PIANIFICAZIONE/ PROGRAMMAZIONE	25	Analisi dei fabbisogni, programma biennale Servizi e Forniture	5
		Predisposizione progettazione del servizio (art. 23, c. 15 D.Lgs. 50/2016)	20
FASE DI GARA ⁶	25	Predisposizione del disciplinare di gara/bando e controllo degli atti di gara	15
		Svolgimento procedure di gara (attività di componente commissione di gara/seggio di gara, funzione di segreteria commissione, solo se non remunerati)	10
FASE ESECUTIVA	30	Direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto	15
		Autorizzazione modifiche e varianti al contratto (art. 106 D.Lgs. 50/2016)	10
		Verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	5
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	25	Attività di RUP (Responsabilità del procedimento e attività non ricomprese nei punti precedenti, ad es. comunicazioni a osservatorio/ANAC, affidamento incarichi per DUVRI, verifica anomalia offerta, controlli sul possesso dei requisiti dell'affidatario ecc.)	25
Totali	100		100

6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/16, l'incentivo per funzioni tecniche non è liquidabile a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale⁷.

7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub – procedimento o attività. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla

⁵ Se le fasi di gara vengono svolte dalla Centrale Unica di Committenza, la relativa quota parte del fondo incentivante, su richiesta della C.U.C., può essere riconosciuta al personale della C.U.C. medesima (Art. 113, comma 5 D.Lgs. 50/2016).

⁶ V. nota 4.

⁷ L'orientamento applicativo ARAN RAL 1888 del 18/11/2016 ha invece incluso fra i compensi erogabili alle posizioni organizzative in deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione della posizione organizzativa, i compensi di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, specificando che ora occorre fare riferimento alle previsioni dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc...) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. Di norma (salvo diversa proposta formulata dal RUP), ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari almeno al 50% della corrispondente aliquota. La restante quota (pari al massimo al 50%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività. Nel caso in cui, ove consentito dalla norma vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

8. Nessun compenso per incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche è dovuto al personale dipendente per le funzioni/attività indicate nel presente articolo che siano state affidate a professionisti e/o a soggetti esterni all'ente. Qualora venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, gli importi derivanti dalle percentuali sopra indicate saranno ridotte del 20%.

9. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. 50/16, le quote parti dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo, con destinazione prioritaria al fondo di cui all'art. 3.

10. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate e all'apporto di ognuno, anche in termini di tempo, alle varie fasi del lavoro/servizio/fornitura. A tal fine i responsabili consegnano una dichiarazione congiunta, riportante la quota di incentivo a ciascuno spettante.

11. Salvo modifiche normative o affermazione di diversi orientamenti giurisprudenziali, gli incentivi di cui al presente articolo si configurano come spese correnti e, quindi, di personale e sono da includere nel tetto di spesa per il salario accessorio⁸. Fermo restando il calcolo dei benefici da corrispondere mediante l'applicazione dei criteri sopra indicati, la liquidazione degli stessi avverrà nel rispetto del tetto del fondo per la contrattazione decentrata. A tal fine, in sede di contrattazione, si potrà prevedere una riduzione degli stessi in funzione dell'importo massimo ascrivibile nel fondo a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, onde rispettare il limite di cui sopra.

Articolo 3 - Fondo per l'innovazione

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione della banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. Il fondo per l'innovazione, come sopra determinato e calcolato su ciascun lavoro, servizio o fornitura, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

⁸ C.Conti Sez. Autonomie, del n. 7/2017/QMIG e n. 24/2017/QMIG.

Articolo 4 - Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo incentivante, di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D.Lgs. 50/16 in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'art. 2.
2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile del servizio cui appartengono, se persona diversa perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 5 - Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determinazione di liquidazione degli incentivi è di competenza del responsabile del personale, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile unico del procedimento.
3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.

Articolo 6 - Riduzioni del fondo per ritardo o incremento dei costi

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/16, la liquidazione del fondo incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche deve tenere conto dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dei lavori, servizi e forniture, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo o del progetto di servizio/fornitura.
2. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Responsabile del servizio, in un cronoprogramma approvato in sede di pianificazione/programmazione. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.
3. Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma, comporterà, per ogni mese di ritardo, una riduzione del compenso dovuto a titolo

di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo.

4. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. 50/16;
- sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.

Articolo 5 - Liquidazione del fondo incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche

1. La liquidazione del fondo avviene tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività che non necessitano di attività progettuale, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

2. La liquidazione del fondo viene effettuata ai soggetti aventi diritto come individuati nel precedente art. 2, sulla base dell'intensità e dell'effettiva partecipazione attiva al processo di programmazione, appalto, esecuzione e collaudo del singolo lavoro, opere pubblica, servizio o fornitura e previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'ente.

La liquidazione delle fasi di pianificazione, di valutazione progetto e di gara avviene all'atto della stipula del contratto.

La liquidazione della fase di esecuzione avviene a seguito all'approvazione degli atti di contabilità finale e, comunque, al termine del compimento delle relative attività.

La liquidazione delle attività di RUP avviene:

- per i lavori ed i servizi di durata annuale, in un'unica soluzione all'atto di approvazione della contabilità finale;
- per i servizi relativi ad appalti pluriennali: per il 50% all'atto della stipula del contratto e per il restante 50% all'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/16, per tutte le attività previste nel presente regolamento, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

4. Gli importi liquidati ai sensi del presente articolo sono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione e comprensivi degli oneri riflessi a carico del Comune.

Articolo 6 - Norme abrogate e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Allegato E al Regolamento comunale per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Il presente Allegato E "Disciplina per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture" al vigente Regolamento comunale per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,

si applica a tutte le attività poste in essere in relazione a procedure il cui bando sia stato a decorrere dal 20.04.2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)⁹.

3. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.

Articolo 7 – Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della modifica del presente regolamento, si applica la norma sopraordinata.

⁹ Fermo restando il carattere irretroattivo del regolamento, a seguito dell'approvazione dello stesso e dopo l'accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, potranno essere erogati gli incentivi correlati ad attività poste in essere a decorrere dal 20.04.2016, purché i relativi fondi per la contrattazione siano stati costituiti e le risorse accantonate entro i limiti percentuali fissati dall'art. 113, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 (v. C. Conti Basilicata del n. 7/2017 e C. Conti Piemonte del n. 177/2017/PAR).